REGOLAMENTO (CEE) N. 4259/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in conformità dell'offerta presentata nel quadro della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED), la Comunità economica europea ha concesso, dal 1971, preferenze tariffarie generalizzate, in particolare per i prodotti industriali finiti e semilavorati di paesi in via di sviluppo; che il periodo iniziale di 10 anni di applicazione del sistema di tali preferenze è terminato il 31 dicembre 1980;

considerando che il ruolo positivo svolto dal sistema nel miglioramento dell'accesso dei paesi in via di sviluppo ai mercati dei paesi che concedono preferenze è stato riconosciuto nel corso della nona sessione del comitato speciale delle preferenze della CNUCED; che, in questa stessa sede, è stato previsto che gli obiettivi del sistema generalizzato di preferenze non sarebbero stati pienamente conseguiti entro la fine del 1980 e che bisogna prorogarne, in conseguenza, la durata oltre il periodo iniziale; che una revisione globale di detto sistema dovrebbe intervenire nel 1990;

considerando che la Comunità ha pertanto deciso di applicare preferenze tariffarie generalizzate, nel quadro delle conclusioni concordate in seno alla CNUCED conformemente all'intenzione manifestata, in particolare in seno a detto comitato, dal complesso dei paesi che concedono preferenze;

considerando che il carattere temporaneo e non vincolante del sistema consente una revoca successiva, totale o parziale, che conserva la possibilità di correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) in conseguenza della sua applicazione;

considerando tuttavia che la maggior parte dei paesi che concedono preferenze escludono dal trattamento preferenziale il settore dei prodotti tessili; che nel quadro dello schema comunitario di preferenze generalizzate tali prodotti hanno sempre formato oggetto di un regime particolare secondo il quale, per i prodotti di cotone e assimilati, le preferenze erano originariamente concesse, sotto forma di massimali in franchigia di dazi, ai soli paesi beneficiari di preferenze generalizzate che fossero firmatari dell'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone (ALT) o che assumessero nei confronti della Comunità impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro di detto accordo;

considerando che, poiché l'accordo ALT è stato sostituito da un accordo sul commercio internazionale dei tessili (AMF), a partire dal 1980 la Comunità ha riservato, per i prodotti contemplati da quest'ultimo accordo, il beneficio delle preferenze, concesse sotto forma di massimali in franchigia doganale, unicamente ai prodotti originari dei paesi e territori che hanno firmato, nel quadro dell'AMF, accordi bilaterali nei quali è prevista una limitazione quantitativa delle loro esportazioni di taluni prodotti tessili verso la Comunità, o eventualmente di quei paesi che assumessero nei confronti della Comunità impegni analoghi; che tali impegni sono stati assunti dalla Bolivia, dal Cile, dalla Costarica, dall'Ecuador, dall'Honduras, dall'Iran, dal Nicaragua, dal Paraguay e dal Venezuela; che per questi prodotti è opportuno pertanto che la Comunità continui ad applicare le preferenze tariffarie generalizzate sulla base degli stessi principi, fino alla scadenza dell'accordo AMF e degli accordi bilaterali conclusi con certi paesi fornitori; che è opportuno prevedere che i paesi ed i territori che accetteranno il rinnovo di detti accordi o assumeranno impegni analoghi dopo la data d'adozione del presente regolamento e prima del 1° gennaio 1989, saranno ammessi al beneficio preferenziale, a decorrere dal 1° febbraio 1989, per la totalità del volume previsto nel presente regolamento; che i paesi e territori che accetteranno il rinnovo dei suddetti accordi o assumeranno impegni analoghi dopo il 1° gennaio 1989, saranno ammessi al beneficio preferenziale a decorrere dal primo giorno del secondo mese che segue la data dell'impegno, per un volume calcolato «pro rata temporis» del periodo dell'anno che inizia il primo giorno del mese che segue la data dell'impegno al 31 dicembre 1989;

(1) GU n. C 302 del 28. 11. 1988, pag. 45.
(2) Gu n. C 326 del 19. 12. 1988.
(3) GU n. C 318 del 12. 12. 1988.

considerando il carattere particolare che può rivestire il commercio dei prodotti in questione, sembra opportuno stabilire i volumi delle importazioni preferenziali in tonnellate, in pezzi o in paia;

considerando che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia la ripartizione in quote fra gli Stati membri non è legittima a meno che impellenti circostanze di carattere amministrativo, tecnico o economico rendano impossibile ogni altra soluzione; che, inoltre, nei casi in cui si decide una ripartizione occorre prevedere un meccanismo per salvaguardare l'integrità della tariffa doganale comune;

considerando che esistono esigenze economiche ed amministrative che giustificano, in conformità della proposta della Commissione, la continuazione della ripartizione delle quote comunitarie nel settore dei tessili fra gli Stati membri;

considerando che per garantire a ciascuno dei suddetti paesi e territori l'accesso ai volumi preferenziali, occorre prevedere, per ciascuna categoria di prodotti, contingenti e massimali tariffari distinti per beneficiario, ripartiti o meno tra gli Stati membri; che, a causa dei legami che ancora esistono con la regolamentazione internazionale del commercio dei tessili, occorre ripartire questi contingenti tra gli Stati membri secondo la chiave ritenuta nel quadro AMF, le cui percentuali di partecipazione iniziale di ciascuno Stato membro sono stabilite come di seguito per il periodo contingentale considerato:

Benelux	9,5 %
Danimarca	2,7 %
Germania	25,5 %
Grecia	1,5 %
Spagna	7,5 %
Francia	16,5 %
Irlanda	0,8 %
Italia	13,5 %
Portogallo	1,5 %
Regno Unito	21,0 %

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni relative ai contingenti tariffari ripresi nell'allegato I nei vari Stati membri e ovviare all'eventuale inadeguatezza della ripartizione iniziale, è opportuno dividere i volumi contingentali in due parti: la prima da ripartire fra gli Stati membri, la seconda da utilizzare per la costituzione di una riserva destinata a coprire in seguito il fabbisogno degli Stati membri che avranno esaurito la loro quota iniziale;

considerando che, inoltre, la riserva così costituita è volta ad evitare una sterilizzazione dei volumi contingentali a danno di ciascuno dei paesi in via di sviluppo interessati, e corrisponde al succitato obiettivo del miglioramento del regime delle preferenze generalizzate; che, a questo fine, per garantire agli importatori di ciascuno Stato membro una certa sicurezza, è opportuno fissare la prima parte al livello di 70 % dei volumi contingentali;

considerando che, per i contingenti tariffari ripresi nell'allegato I, le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare discontinuità, occorre che ciascuno Stato membro, dopo aver esaurito completamente una delle sue quote iniziali, proceda al prelievo di una quota supplementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro ogni qualvolta la sua quota supplementare sia stata utilizzata quasi interamente, finché la consistenza di ciascuna riserva lo permetta; che ciascuna delle quote iniziali e complementari deve essere valida fino al termine del periodo contingentale;

considerando che, se nel corso del periodo contingentale la riserva comunitaria è quasi totalmente utilizzata, gli Stati membri possono riversare nella riserva la frazione non utilizzata delle loro quote iniziali e, eventualmente, complementari, affinché una parte del contingente comunitario che rimane inutilizzata in uno Stato membro possa essere eventualmente utilizzata in altri Stati membri;

considerando tuttavia che è impossibile attuare nel 1989 il sistema dei trasferimenti automatici per le parti non utilizzate delle quote attribuite agli Stati membri senza causare un serio danno economico alla Repubblica portoghese, in cui il settore tessile fornisce l'occupazione al 28,5 % della manodopera nell'industria e contribuisce per oltre il 32 % alle entrate dall'esportazione, della quale il mercato comunitario assorbe più del 60 %;

considerando che nel trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, del 12 giugno 1985, sono state ritenute necessarie misure particolari di carattere temporaneo per il commercio dei prodotti tessili tra la Spagna ed il Portogallo e gli altri Stati membri, in vista della prima applicazione delle disposizioni del trattato CEE; che è indicato allineare la scadenza del presente meccanismo basato su riversamenti volontari delle parti non utilizzate dagli Stati membri nella riserva comunitaria con la scadenza delle predette misure particolari;

considerando che rimane inteso che un meccanismo per salvaguardare la tariffa doganale comune, del tipo indicato dalla Corte nella sua sentenza, sarà introdotto con effetto dal 1° gennaio 1990;

considerando che, per gli altri prodotti tessili e d'abbigliamento dell'allegato II, sembra possibile concedere il beneficio delle preferenze ai paesi e territori normalmente beneficiari negli altri settori industriali;

considerando che, per i prodotti di iuta e di cocco, è stato convenuto che le preferenze sarebbero state concesse unicamente nel quadro di misure particolari da stabilire con i paesi in via di sviluppo esportatori; che tali misure hanno riguardato l'India e lo Sri Lanka per i prodotti di cocco, nonché l'India e la Tailandia per i prodotti di iuta; che sembra opportuno mantenere in vigore ugualmente il beneficio preferenziale, per quanto riguarda i prodotti di iuta e di cocco, a favore dei paesi in via di sviluppo meno progrediti;

considerando che la Repubblica di Corea non applica alla Comunità un trattamento uguale a quello riservato ad altri partner commerciali; che, in particolare, essa ha preso misure discriminanti nei confronti della Comunità nel settore della tutela della proprietà intellettuale; che, pertanto, non sembra opportuno far beneficiare la Repubblica di Corea del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fintantoché sussiste questa situazione;

considerando che l'accordo AMF è stato rinnovato per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1° agosto 1986; che, nel quadro dell'adeguamento quinquennale dello schema SPG, la Comunità ha deciso di procedere alla revisione dello schema tessile nel 1987; che detta revisione deve essere ripartita su un biennio e deve avere come finalità, in particolare, un miglioramento del sistema e una migliore distribuzione dell'offerta e, nel contempo, una semplificazione della gestione;

considerando che i vantaggi preferenziali non sono stati utilizzati in modo uguale dai paesi beneficiari e che è necessario assicurare una partecipazione più equilibrata a questi vantaggi, in particolare dei paesi meno sviluppati; che per migliorare l'accesso preferenziale di questi ultimi si deve istituire una nuova fase di differenziazione dei vantaggi preferenziali; che tale differenziazione comprende il ritiro dei'vantaggi predetti per alcune categorie di prodotti, originari dei paesi più competitivi; che i criteri adottati per tale ritiro sono fondati sulla capacità concorrenziale del paese in questione; che questa capacità è espressa, per una determinata categoria di prodotti, dalla partecipazione di questo paese nelle importazioni totali della Comunità; che, per l'applicazione di questo criterio, è stata presa in considerazione una parte del 10 % delle importazione totali extra-CEE su una media di tre anni (1983, 1984 e 1985); che è necessario prevedere dei correttivi a questo criterio quando:

— il prodotto nazionale lordo per abitante del paese interessato è debole e, al tempo stesso, la parte di questo paese nelle importazioni totali dei prodotti tessili e d'abbigliamento della Comunità è inferiore al 5 %;

— le esportazioni totali di prodotti tessili del paese interessato constano quasi esclusivamente d'un solo tipo di prodotto;

che queste particolari modalità sono applicabili, secondo la sensibilità dei prodotti, per i paesi a basso prodotto nazionale lordo per abitante la cui parte nelle importazioni totali di prodotti tessili e d'abbigliamento della Comunità superi il 5 %;

considerando che per questi prodotti è stato preso in considerazione anche il livello dello sviluppo economico del paese in questione;

considerando che gli adattamenti dei volumi preferenziali realizzati nel 1984, 1985 e 1986 non hanno permesso di migliorare l'offerta in modo consistente e che questa non riflette attualmente la realtà delle correnti commerciali e non risponde al fabbisogno dei paesi fornitori meno sviluppati; che, per permettere una crescita reale dello schema tessile, è necessario aggiornare i volumi aperti procedendo alla revisione della maniera di calcolare questi volumi che sembra rispondere a questo obiettivo la presa in considerazione di una percentuale fissa delle importazioni totali nella Comunità per ciascuna delle categorie di prodotti;

considerando che, secondo il nuovo modo di calcolo, per ogni paese beneficiario, il volume aperto corrisponde in generale all'1 % delle importazioni totali nella Comunità, ad esclusione dei paesi più competitivi per i quali il volume aperto è dello 0,2 % di dette importazioni;

considerando che, per gli altri prodotti tessili e d'abbigliamento di cui all'allegato II, gli obiettivi precitati possono essere raggiunti, prevedendo per ogni categoria di prodotti dei limiti tariffari individuali per beneficiario, di un volume corrispondente in generale al 5 % delle importazioni totali nella Comunità della categoria di prodotti considerata; che trattandosi di misure comunitarie non occorre prevedere ripartizione tra gli Stati membri;

considerando che i regimi degli importi fissi a dazio nullo e dei massimali rispondono a questo obiettivo; che, per quanto riguarda gli importi fissi a dazio nullo è necessario prevedere che gli Stati membri effettuino dei prelievi sui volumi aperti in ragione di quantità corrispondenti al loro fabbisogno;

considerando che, se in uno o l'altro Stato membro, esiste un residuo di una delle quote prelevate su un importo fisso a dazio nullo, è necessario che lo Stato membro lo riversi in modo da evitare che una parte resti inutilizzata, laddove potrebbe essere utilizzata da altri Stati membri;

considerando che nei negoziati commerciali multilaterali, conformemente al paragrafo 6 della dichiarazione di Tokio, la Comunità ha riaffermato che, ogni qualvolta possibile, dovrebbe essere previsto un trattamento speciale a favore dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo che figurano nell'allegato VI ogni volta che questo è possibile;

considerando che è opportuno riservare il beneficio del regime tariffario preferenziale ai prodotti originari dei paesi e territori considerati; che la nozione di prodotti originari è definita dal regolamento (CEE) n. 693/88 [1];

considerando che il regime preferenziale comunitario applicabile alla Iugoslavia per i prodotti tessili risulta esclusivamente dalle disposizioni dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia [2];

(1) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.
(2) GU n. L 147, 4. 6. 1981 del pag. 6; GU n. L 41, 14. 2. 1983, pag. 1.

considerando che, a decorrere dal 1° marzo 1986, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano il sistema comunitario delle preferenze generalizzate, in conformità degli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione;

considerando che è opportuno pertanto che la Comunità apra durante il 1989:

— per ciascuna categoria di prodotti di cui all'allegato I, dei contingenti ripartiti tra gli Stati membri per ciascuno dei paesi e territori enumerati nella colonna 5 di detto allegato, e dei massimali tariffari comunitari a dazio nullo per ciascuno degli altri paesi e territori elencati nell'allegato IV; i volumi sono indicati nelle colonne 6 e 7 o 8 dell'allegato I;

— per ciascuna categoria di prodotti di cui all'allegato II e per ciascuno dei paesi e territori enumerati nell'allegato V, ad esclusione della Iugoslavia, degli importi fissi e dei massimali tariffari comunitari a dazio nullo; i limiti dei volumi aperti sono indicati nelle colonne 6 o 7 dell'allegato II;

— per i manufatti di iuta e di cocco di cui all'allegato III, una sospensione totale dei dazi doganali a favore dei paesi beneficiari indicati nella colonna 3 a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti contenuti nella colonna 2;

considerando che, per quanto riguarda i contingenti tariffari comunitari ripartiti tra gli Stati membri e gli importi fissi a dazio nullo,

— è necessario garantire in particolare la continuità di accesso di tutti gli importatori a detti contingenti e degli importi fissi a dazio nullo, nonché l'applicazione senza discontinuità dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri sino all'esaurimento dei massimali,

— le imputazioni effettive sui contingenti e sugli importi fissi a dazio nullo sono relative soltanto ai prodotti presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione di messa in libera pratica e scortati da un certificato di origine;

considerando che, quanto ai massimali tariffari comunitari, gli obiettivi perseguiti possono essere raggiunti con il ricorso ad un metodo di gestione basato sull'imputazione, su scala comunitaria, sui massimali, delle importazioni dei prodotti in oggetto a mano a mano che tali prodotti vengono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e scortati da un certificato di origine; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi doganali non appena vengono raggiunti a livello comunitario i massimali in parola;

considerando che le forme di gestione per i prodotti di cui agli allegati I e II richiedono una collaborazione stretta e molto rapida tra gli Stati membri e la Commissione, la quale, fra l'altro, deve poter controllare lo stato di imputazione sui contingenti e sugli importi fissi a dazio nullo e dei massimali e informarne gli Stati membri, che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure per ripristinare i dazi doganali, quando viene raggiunto uno o l'altro dei massimali a livello comunitario;

considerando che, vista la regolamentazione sul rimborso o sullo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione, in particolare il regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio [1] ed il regolamento (CEE) n. 3040/83 della Commissione [2], conviene prevedere una procedura di regolarizzazione delle importazioni effettivamente realizzate nell'ambito dei limiti tariffari preferenziali aperti a norma del presente regolamento e prevedere in tal modo che la Commissione possa prendere misure appropriate; che, per evitare che queste regolarizzazioni conducano a superamenti troppo importanti dei massimali tariffari, occorre prevedere contemporaneamente che la Commissione possa prendere misure di cessazione delle imputazioni;

considerando che è necessario stabilire statistiche complete sulle importazioni autorizzate conformemente alle prescrizioni del presente regolamento ed applicare per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di queste statistiche i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1736/75 [3] e (CEE) n. 3367/87 [4];

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica e delle quote da questa prelevate su un importo fisso a dazio nullo possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e sino al 31 dicembre 1989 i dazi della tariffa doganale comune sono:

— totalmente sospesi nel quadro di contingenti, di importi fissi a dazio nullo e di massimali tariffari comunitari per i prodotti elencati negli allegati I e II;

— totalmente sospesi per i prodotti di iuta e di cocco elencati nell'allegato III.

(1) GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 297 del 29. 10. 1983, pag. 13.
(3) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.
(4) GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.

La Spagna e il Portogallo applicano ai prodotti succitati dazi doganali stabiliti conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione.

2. Il beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi o territori:

— indicati nella colonna 5 dell'allegato I o riportati nell'allegato VI, per i prodotti di cui all'allegato I;

— enumerati nell'allegato V, per i prodotti di cui all'allegato II, ad esclusione della Iugoslavia;

— indicati nella colonna 4 dell'allegato III a fianco di ciascuna delle categorie di prodotti contenuti nella colonna 2.

3. Le preferenze concesse dal presente regolamento sono temporaneamente sospese per i prodotti originari della Repubblica di Corea.

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale istituito dal presente regolamento è subordinata al rispetto delle norme d'origine dei prodotti, definite dal regolamento (CEE) n. 693/88.

5. I contingenti tariffari, gli importi fissi a dazio nullo ed i massimali tariffari sono gestiti in conformità delle disposizioni seguenti.

SEZIONE I

Disposizioni riguardanti la gestione dei contingenti tariffari comunitari

Articolo 2

La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro dei contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, riguarda le categorie di prodotti che formano oggetto dell'allegato I, per le quali il volume del contingente è indicato in detto allegato, singolarmente, a fianco di taluni paesi o territori di origine beneficiari, enumerati nella colonna 5 dello stesso allegato.

Articolo 3

1. Una prima parte pari al 70 % di ciascuno dei contingenti tariffari comunitari enumerati nell'allegato I, il cui importo è indicato nella colonna 6 dell'allegato I, viene ripartita tra gli Stati membri in quote secondo i seguenti criteri, tanto per i prodotti coperti dall'AMF, quanto per gli altri prodotti:

Benelux	9,5 %
Danimarca	2,7 %
Germania	25,5 %
Grecia	1,5 %
Spagna	7,5 %
Francia	16,5 %
Irlanda	0,8 %
Italia	13,5 %
Portogallo	1,5 %
Regno Unito	21,0 %

2. Ciascuno Stato membro determina la propria quota applicando ai volumi indicati nella colonna 6 dell'allegato I la rispettiva percentuale, arrotondando, eventualmente il risultato delle operazioni all'unità superiore (chilogrammo, pezzo o paio).

3. La seconda parte di ciascuno di detti contingenti tariffari comunitari costituisce la riserva corrispondente, che è indicata nella colonna 7 dell'allegato I.

Articolo 4

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro fissate nell'allegato I venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

2. Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, alle condizioni stabilite al paragrafo 1.

3. Se, una volta esaurita l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle stesse condizioni, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica ripetutamente fino all'esaurimento della riserva.

Articolo 5

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 4 sono valide sino al 31 dicembre 1989.

Articolo 6

1. Non appena la riserva di un contingente tariffario quale è definita all'articolo 3, paragrafo 3 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri, che possono riversare nella riserva i quantitativi che non siano stati utilizzati.

2. Se in uno Stato membro che ha proceduto ad un riversamento volontario nella riserva si registra un ulteriore fabbisogno, questo Stato membro può procedere ad un prelievo dalla riserva corrispondente, secondo le procedure previste all'articolo 4.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione dei volumi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 e li informa, non appena pervenute le notificazioni, del grado di utilizzazione delle riserve.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 ottobre 1989, dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica l'entità allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Gli Stati membri attuano le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 4 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

Articolo 8

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni atte a garantire agli importatori dei prodotti in oggetto la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

SEZIONE II

Disposizioni riguardanti la gestione degli importi fissi a dazio nullo

Articolo 9

1. La sospensione totale dei dazi doganali nel quadro degli importi fissi a dazio nullo, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, riguarda le categorie di prodotti oggetto dell'allegato II per i quali il volume dell'importo è indicato nella colonna 6 di detto allegato, individualmente, a fianco dei paesi e territori elencati nella colonna 5 dello stesso allegato.

2. Gli importi fissi a dazio nullo sono gestiti dalla Commissione.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto soggetto ad un importo fisso a dazio nullo, e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al proprio fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nell'importo corrispondente.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente ai quantitativi richiesti se i quantitativi richiesti che corrispondono a un giorno determinato sono superiori al saldo disponibile dell'importo fisso a dazio nullo. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 10

1. La Commissione contabilizza i quantitativi utilizzati dagli Stati membri conformemente all'articolo 9 ed informa ciascuno Stato membro del grado di esaurimento degli importi aperti. Essa assicura che i prelievi siano limitati ai quantitativi disponibili e a questo scopo ne precisa l'importo allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

L'esaurimento di un importo fisso è comunicato immediatamente agli Stati membri. Questa comunicazione forma l'oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

2. Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni appropriate perché i prelievi effettuati in applicazione dell'articolo 9 rendano possibili le importazioni, senza discontinuità, sugli importi fissi a dazio nullo.

3. Ogni Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti precitati il libero accesso a detti importi fino a che il saldo dei volumi aperti lo permetta.

SEZIONE III

Disposizioni riguardanti la gestione dei massimali tariffari comunitari

Articolo 11

Fatti salvi gli articoli 12 e 13, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati rispettivamente:

— nella colonna 8 dell'allegato I, a fianco di taluni paesi o territori menzionati nella colonna 5 di detto allegato oppure nell'allegato VI e

— nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni paesi o territori menzionati nella colonna 5 di detto allegato, ad esclusione della Iugoslavia.

Articolo 12

Non appena vengono raggiunti a livello comunitario i massimali individuali stabiliti in forza dell'articolo 11, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in causa originari di ciascuno dei paesi o territori in questione, fino a scadenza del periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 13

La Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi doganali nei confronti di uno o l'altro dei paesi e territori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, alle condizioni previste all'articolo 12.

Nel caso di un tale ripristino, la Spagna ed il Portogallo ripristinano la percezione dei dazi doganali che essi applicano ai paesi terzi alla data in questione.

Mediante regolamento la Commissione può prendere, anche dopo il 31 dicembre 1989, misure per porre fine alle imputazioni sui massimali tariffari comunitari qualora, in seguito alla regolarizzazione di importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del presente regolamento, tali massimali siano superati.

Lo Stato membro che procede a tali regolarizzazioni comunica a mano a mano alla Commissione le cifre d'imputazione alle quali si riferiscono. La Commissione, al ricevimento di queste comunicazioni, ne informa gli altri Stati membri.

SEZIONE IV

Disposizioni generali

Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 28 febbraio 1990, la situazione finale delle imputazioni effettuate e il residuo delle quote eventualmente rimaste inutilizzate al 31 dicembre 1989. Nel limite dei residui la Commissione autorizza gli Stati membri, su loro richiesta, a procedere ad ogni regolarizzazione eventualmente necessaria delle imputazioni relative ad importazioni effettivamente realizzate durante il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 1. La Commissione ne informa gli Stati membri.

Articolo 15

Gli articoli 2, 9, 12 e 13 non si applicano ai paesi indicati nell'allegato VI.

Articolo 16

1. L'effettiva imputazione sulle quote e sulle parti degli importi fissi a dazio nullo degli Stati membri e sui massimali comunitari delle importazioni dei prodotti in oggetto avviene a mano a mano che i prodotti considerati sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica e scortati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2. Una merce può essere imputata su un massimale o ammessa al beneficio di una quota contingentale soltanto se il certificato d'origine di cui al paragrafo 1 è presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Il grado di esaurimento effettivo dei contingenti tariffari, degli importi fissi a dazio nullo e dei massimali comunitari è determinato a livello comunitario in base alle importazioni imputate nelle condizioni definite al paragrafo 1.

Articolo 17

1. Gli Stati membri trasmettono, entro sei settimane dalla fine di ogni trimestre, all'Istituto statistico delle Comunità europee, i dati statistici relativi alle merci immesse in libera pratica durante il trimestre di riferimento e al beneficio delle preferenze tariffarie previste dal presente regolamento. Tali dati, forniti per numero di codice della nomenclatura combinata ed eventual-

mente della Taric, debbono dettagliare, per paese di origine, i valori, le quantità e le unità supplementari eventualmente richieste secondo le definizioni dei regolamenti (CEE) n. 1736/75 e (CEE) n. 3367/87.

2. Tuttavia, per quanto riguarda i prodotti soggetti a contingente, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, non oltre l'undicesimo giorno di ogni mese, la rilevazioni delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

Per i prodotti soggetti a massimale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a richiesta di questa e alle stesse condizioni, le rilevazioni delle imputazioni effettuate durante il mese precedente.

A richiesta della Commissione, allorché si raggiunge il livello del 75 % del massimale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le rilevazioni delle imputazioni ogni dieci giorni; le rilevazioni devono essere trasmesse entro cinque giorni dalla scadenza di ogni decade.

3. La Commissione provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, dei massimali tariffari a mano a mano che sono utilizzati al 100 %.

Essa vigila a che l'Istituto statistico delle Comunità europee provveda alla pubblicazione dei bilanci di imputazione annuali.

Articolo 18

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio
Il Presidente
Th. PANGALOS

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti tessili che formano oggetto di contingenti e di massimali tariffari comunitari nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate in favore di taluni paesi o territori in via di sviluppo (a)

Numero d'ordine	Categoria (Unità)	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi o territori beneficiari	Contingenti tariffari		Massimali tariffari
					Prima parte	Riserva	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0010	1 (tonnellate)	5204 11 00 5204 19 00 ex 5604 90 00	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	China	301,7	129,3	—
				Hong Kong	301,7	129,3	—
				Macao	301,7	129,3	—
				Romania	301,7	129,3	—
				Corea del Sud	301,7	129,3	—
				Argentina	1 507,1(1)	645,9	—
				India	1 507,1(1)	645,9	—
				Pakistan	1 507,1(1)	645,9	—
				Perù	1 507,1(1)	645,9	—
				Tailandia	1 507,1(1)	645,9	—
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione del Brasile	—	—	2 153
40.0020	2 (tonnellate)	5208 5209 5210 5211 5212 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00	Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie annodate	Hong Kong	364,7	156,3	—
				Macao	364,7	156,3	—
				Romania	364,7	156,3	—
				Corea del Sud	364,7	156,3	—
				Argentina	1 824,9	782,1	—
				Brasile	1 824,9	782,1	—
				Indonesia	1 824,9	782,1	—
				Malaysia	1 824,9	782,1	—
				Perù	1 824,9	782,1	—
				Singapore	1 824,9	782,1	—
				Tailandia	1 824,9	782,1	—
				India	8 610	3 690	—
				Pakistan	8 610	3 690	—
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	—	—	2 607
40.0033	3 (tonnellate)	5512 5513 5514 5515 5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco diversi da nastri, velluti, felpe, tessuti ricci (compresi i tessuti ricci del tipo spugna) e tessuti di ciniglia	Cina	84	36	—
				Macao	84	36	—
				Romania	84	36	—
				Corea del Sud	84	36	—
				Brasile	420	180	—
				Indonesia	420	180	—
				Malaysia	420	180	—
				Pakistan	420	180	—

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.
Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(1) Nell'ambito di questo contingente la ripartizione di cui all'articolo 3 è fissata come segue:
Benelux 8,6 %, Danimarca 2,4 %, Germania 23,1 %, Grecia 1,4 %, Francia 15 %, Irlanda 10,1 %, Italia 12,3 %, Regno Unito 19 %, Spagna 6,8 %, Portogallo 1,3 %.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0033 *(segue)*				Singapore	420	180	—
				Tailandia	420	180	—
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	600
40.0040	4 (1 000 pezzi)	6105 10 00 6105 20 10 6105 20 90 6105 90 10 6109 10 00 6109 90 10 6109 90 30 6110 20 10 6110 30 10	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto (escluse quelle di lana o di peli fini), camiciole e articoli affini, a maglia	Cina	251,3	107,7	—
				Macao	251,3	107,7	—
				Romania	251,3	107,7	—
				Corea del Sud	251,3	107,7	—
				Brasile	1 255,1	537,9	—
				India	1 255,1	537,9	—
				Malaysia	1 255,1	537,9	—
				Pakistan	1 255,1	537,9	—
				Filippine	1 255,1	537,9	—
				Singapore	1 255,1	537,9	—
				Tailandia	1 255,1	537,9	—
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	1 793
40.0050	5 (1 000 pezzi)	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti); giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili a maglia	Cina	200,9	86,1	—
				Macao	200,9	86,1	—
				Romania	200,9	86,1	—
				Malaysia	1 005,9	431,1	—
				Pakistan	1 005,9	431,1	—
				Filippine	1 005,9	431,1	—
				Singapore	1 005,9	431,1	—
				Tailandia	1 005,9	431,1	—
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e Corea del Sud	—	—	1 437
40.0060	6 (1 000 pezzi)	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina	233,1	99,9	—
				Macao	233,1	99,9	—
				Romania	233,1	99,9	—
				Corea del Sud	233,1	99,9	—
				Brasile	1 166,9	500,1	—
				India	1 166,9	500,1	—
				Indonesia	1 166,9	500,1	—
				Malaysia	1 166,9	500,1	—
				Filippine	1 166,9	500,1	—
				Singapore	1 166,9	500,1	—
				Sri Lanka	1 166,9	500,1	—
				Tailandia	1 166,9	500,1	—
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	1 667

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0070	7 (1 000 pezzi)	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza	Cina Macao Romania Corea del Sud India Indonesia Pakistan Filippine Singapore Sri Lanka Tailandia	129,5 129,5 129,5 129,5 648,2 648,2 648,2 648,2 648,2 648,2 648,2	55,5 55,5 55,5 55,5 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8 277,8	— — — — — — — — — — —
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	926
40.0080	8 (1 000 pezzi)	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Camicie e camicette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina Macao Romania Indonesia Malaysia Pakistan Filippine Singapore Sri Lanka Tailandia	255,5 255,5 255,5 1 278,2 1 278,2 1 278,2 1 278,2 1 278,2 1 278,2 1 278,2	109,5 109,5 109,5 547,8 547,8 547,8 547,8 547,8 547,8 547,8	— — — — — — — — — —
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e Corea del Sud	—	—	1 826
40.0090	9 (tonnellate)	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna; biancheria da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, riccia del tipo spugna, di cotone	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Pakistan	7 17,5 17,5 17,5 17,5 87,5	3 7,5 7,5 7,5 7,5 37,5	— — — — — —
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione del Brasile	—	—	125
40.0100	10 (1 000 paia)	6111 10 10 6111 20 10 6111 30 10 ex 6111 90 00 6116 10 10 6116 10 90 6116 91 00 6116 92 00 6116 93 00 6116 99 00	Guanti a maglia	Cina Corea del Sud Filippine Tailandia Macao Romania	— 205,1 1 024,8 1 024,8 — —	— 87,9 439,2 439,2 — —	293 — — — 293 293
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	1 464

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0120	12 (1 000 paia o pezzi)	6115 12 00 6115 19 10 6115 19 90 6115 20 11 6115 20 90 6115 91 00 6115 92 00 6115 93 10 6115 93 30 6115 93 99 6115 99 00	Calze-mutande (collants), calze, sottocalze calzini, proteggicalze o manufatti simili a maglia, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), comprese le calze per varici, esclusi i prodotti della categoria 70	Cina Hong Kong Macao Romania Tailandia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Corea del Sud	424,9 424,9 424,9 424,9 2 125,9 —	182,1 182,1 182,1 182,1 911,1 —	— — — — — 3 037
40.0130	13 (1 000 pezzi)	6107 11 00 6107 12 00 6107 19 00 6108 21 00 6108 22 00 6108 29 00	Mutande, mutandine e slip per uomo o per ragazzo, nonché per donna o per ragazza, a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina Macao Romania Corea del Sud Filippine Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	268,8 268,8 268,8 268,8 1 345,4 —	115,2 115,2 115,2 115,2 576,6 —	— — — — — 1 922
40.0140	14 (1 000 pezzi)	6201 11 00 ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6210 20 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili tessuti, per uomo o per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	Cina Hong Kong Macao Romania Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Corea del Sud	6,3 6,3 6,3 6,3 —	2,7 2,7 2,7 2,7 —	— — — — 44
40.0150	15 (1 000 pezzi)	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Cappotti, soprabiti, mantelli e simili, e giacche, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali (esclusi gli eskimo della categoria 21)	Cina Hong Kong Macao India Filippine Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Romania e della Corea del Sud	30,1 30,1 30,1 151,2 151,2 —	12,9 12,9 12,9 64,8 64,8 —	— — — — — 216
40.0160	16 (1 000 pezzi)	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19	Vestiti, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	Macao Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina, Hong Kong e della Romania	13,3 13,3 —	5,7 5,7 —	— — 94

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0170	17 (1 000 pezzi)	6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19	Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud	10,5 10,5 10,5 10,5 10,5	4,5 4,5 4,5 4,5 4,5	— — — — —
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	77
40.0180	18 (tonnellate)	6207 11 00 6207 19 00 6207 21 00 6207 22 00 6207 29 00 6207 91 00 6207 92 00 6207 99 00	Canottiere, mutande, mutandine e slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per uomo o per ragazzo, esclusi quelli a maglia	Cina Romania Corea del Sud	14,7 14,7 14,7	6,3 6,3 6,3	— — —
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e Macao	—	—	107
		6208 11 00 6208 19 10 6208 19 90 6208 21 00 6208 22 00 6208 29 00 6208 91 10 6208 91 90 6208 92 10 6208 92 90 6208 99 00	Canottiere e camicie da giorno, sottovesti, sottogonne, slip, camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, per donna o per ragazza, esclusi quelli a maglia				
40.0190	19 (1 000 pezzi)	6213 20 00 6213 90 00	Fazzoletti da naso e da taschino, esclusi quelli a maglia	Hong Kong Romania Corea del Sud	233,1 233,1 233,1	99,9 99,9 99,9	— — —
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina e Macao	—	—	1 663
40.0200	20 (tonnellate)	6302 21 00 6302 22 90 6302 29 90 6302 31 10 6302 31 90 6302 32 90 6302 39 90	Biancheria da letto, esclusa quella a maglia	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Brasile India Pakistan	30,8 30,8 30,8 30,8 30,8 154,7 154,7 154,7	13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 66,3 66,3 66,3	— — — — — — — —
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	221
40.0210	21 (1 000 pezzi)	ex 6201 12 10 ex 6201 12 90 ex 6201 13 10 ex 6201 13 90 6201 91 00 6201 92 00 6201 93 00	Eskimo; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina Macao Romania Filippine Sri Lanka Tailandia	74,9 74,9 74,9 374,5 374,5 374,5	32,1 32,1 32,1 160,5 160,5 160,5	— — — — — —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0210 *(segue)*		ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6202 91 00 6202 92 00 6202 93 00		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e della Corea del Sud	—	—	535
40.0220	22 (tonnellate)	5508 10 11 5508 10 19 5509 11 00 5509 12 00 5509 21 10 5509 21 90 5509 22 10 5509 22 90 5509 31 10 5509 31 90 5509 32 10 5509 32 90 5509 41 10 5509 41 90 5509 42 10 5509 42 90 5509 51 00 5509 52 10 5509 52 90 5509 53 00 5509 59 00 5509 61 10 5509 61 90 5509 62 00 5509 69 00 5509 91 10 5509 91 90 5509 92 00 5509 99 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Cina Hong Kong Macao Romania Brasile Malaysia Messico Tailandia	86,8 86,8 86,8 86,8 432,6 432,6 432,6 432,6	37,2 37,2 37,2 37,2 185,4 185,4 185,4 185,4	— — — — — — — —
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Corea del Sud	—	—	6,8
40.0230	23 (tonnellate)	5508 20 10 5510 11 00 5510 12 00 5510 20 00 5510 30 00 5510 90 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco, non preparati per la vendita al minuto	Hong Kong Macao Romania Corea del Sud	41,3 41,3 41,3 41,3	17,7 17,7 17,7 17,7	— — — —
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	—	—	293
40.0240	24 (1 000 pezzi)	6107 21 00 6107 22 00 6107 29 00 6107 91 00 6107 92 00 ex 6107 99 00	Camicie da notte, pigiami, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per uomo e per ragazzo	Cina Romania Corea del Sud Macao Tailandia Pakistan	7,7 66,5 66,5 66,5 332,5 332,5	3,3 28,5 28,5 28,5 142,5 142,5	— — — — — —
		6108 31 10 6108 31 90 6108 32 11 6108 32 19 6108 32 90 6108 39 00 6108 91 00 6108 92 00 6108 99 10	Camicie da notte, pigiami, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, per donna e per ragazza	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	475

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0260	26 (1 000 pezzi)	6104 41 00 6104 42 00 6104 43 00 6104 44 00 6204 41 00 6204 42 00 6204 43 00 6204 44 00	Abiti interi per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina Macao Romania Corea del Sud Filippine Tailandia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	52,5 52,5 52,5 52,5 263,2 263,2 —	22,5 22,5 22,5 22,5 112,8 112,8 —	— — — — — — 376
40.0270	27 (1 000 pezzi)	6104 51 00 6104 52 00 6104 53 00 6104 59 00 6204 51 00 6204 52 00 6204 53 00 6204 59 10	Gonne, comprese le gonne-pantaloni, per donna o per ragazza	Cina Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	35 35 35 35 —	15 15 15 15 —	— — — — 248
40.0280	28 (1 000 pezzi)	6103 41 10 6103 41 90 6103 42 10 6103 42 90 6103 43 10 6103 43 90 6103 49 10 6103 49 91 6104 61 10 6104 61 90 6104 62 10 6104 62 90 6104 63 10 6104 63 90 6104 69 10 6104 69 91	Pantaloni, tute a bretelle, calzoncini e short (diversi da quelli da bagno), a maglia di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	14,7 14,7 14,7 14,7 —	6,3 6,3 6,3 6,3 —	— — — — 104
40.0290	29 (1 000 pezzi)	6204 11 00 6204 12 00 6204 13 00 6204 19 10 6204 21 00 6204 22 90 6204 23 90 6204 29 19	Abiti a giacca, completi e insiemi, esclusi quelli a maglia, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	Cina Macao Romania Corea del Sud India Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	16,8 16,8 16,8 16,8 82,6 —	7,2 7,2 7,2 7,2 35,4 —	— — — — — 118
40.0310	31 (1 000 pezzi)	6212 10 00	Reggiseno e bustini, tessuti, a maglia	Cina Macao Romania Corea del Sud Filippine	89,6 89,6 89,6 89,6 449,4	38,4 38,4 38,4 38,4 192,6	— — — — —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0300 *(segue)*				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	642
40.0320	32 (tonnellate)	5801 10 00 5801 21 00 5801 22 00 5801 23 00 5801 24 00 5801 25 00 5801 26 00 5801 31 00 5801 32 00 5801 33 00 5801 34 00 5801 35 00 5801 36 00 5802 20 00 5802 30 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i tessuti di cotone riccio, di nastri, galloni e simili, i tessuti «tufted», di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	11,9 11,9 11,9 11,9 —	5,1 5,1 5,1 5,1 —	— — — — 86
40.0330	33 (tonnellate)	5407 20 11 6305 31 91 6305 31 99	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di meno di 3 m di larghezza; sacchi e sacchetti da imballaggio, esclusi quelli a maglia, fabbricati con lamette o forme simili	Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	— — — 32,2 —	— — — 13,8 —	46 46 46 — 230
40.0340	34 (tonnellate)	5407 20 19	Tessuti di filati di filamenti sintetici, fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene, di 3 m o più di larghezza	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — —	— — — — — —	2 2 2 2 2 8
40.0350	35 (tonnellate)	5407 10 00 5407 20 90 5407 30 00 5407 41 00 5407 42 10 5407 42 90 5407 43 00 5407 44 10 5407 44 90 5407 51 00 5407 52 00 5407 53 10 5407 53 90 5407 54 00 5407 60 10 5407 60 30 5407 60 51	Tessuti di fibre sintetiche continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114	Cina Hong Kong Macao Romania Indonesia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Corea del Sud	— — — — 175,7 —	— — — — 75,3 —	50 50 50 50 — 251

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0350 *(segue)*		5407 60 59 5407 60 90 5407 71 00 5407 72 00 5407 73 10 5407 73 91 5407 73 99 5407 74 00 5407 81 00 5407 82 00 5407 83 10 5407 83 90 5407 84 00 5407 91 00 5407 92 00 5407 93 10 5407 93 90 5407 94 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 70					
40.0360	36 (tonnellate)	5408 10 00 5408 21 00 5408 22 10 5408 22 90 5408 23 10 5408 23 90 5408 24 00 5408 31 00 5408 32 00 5408 33 00 5408 34 00 ex 5811 00 00 ex 5905 00 00	Tessuti di fibre artificiali continue, diversi da quelli per pneumatici della categoria 114	Romania Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	7,7 — — — 7,7 —	3,3 — — — 3,3 —	— 11 11 11 — 55
40.0370	37 (tonnellate)	5516 11 00 5516 12 00 5516 13 00 5516 14 00 5516 21 00 5516 22 00 5516 23 10 5516 23 90 5516 24 00 5516 31 00 5516 32 00 5516 33 00 5516 34 00 5516 41 00 5516 42 00 5516 43 00 5516 44 00 5516 91 00 5516 92 00 5516 93 00 5516 94 00 5803 90 50 ex 5905 00 70	Tessuti di fibre artificiali in fiocco	Romania Hong Kong Macao Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina e della Corea del Sud	51,8 — — —	22,2 — — —	— 74 74 368

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0381	38 A (tonnellate)	6002 43 11 6002 93 10	Stoffe sintetiche a maglia per tende e tendine	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — —	— — — — — —	4 4 4 4 4 21
40.0385	38 B (tonnellate)	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90	Tendine, escluse quelle a maglia	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	1
40.0390	39 (tonnellate)	6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 00 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00	Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella di cotone riccio del tipo spugna	Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Brasile Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	13,3 13,3 13,3 13,3 67,2 —	5,7 5,7 5,7 5,7 28,8 —	— — — — — 96
40.0400	40 (tonnellate)	ex 6303 91 00 ex 6303 92 90 ex 6303 99 90 6304 19 10 ex 6304 19 90 6304 92 00 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00	Tende, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — —	— — — — — —	7 7 7 7 7 35
40.0410	41 (tonnellate)	5401 10 11 5401 10 19 5402 10 10 5402 10 90 5402 20 00 5402 31 10 5402 31 30 5402 31 90 5402 32 00 5402 33 10 5402 33 90 5402 39 10 5402 39 90 5402 49 10 5402 49 91 5402 49 99 5402 51 10 5402 51 30 5402 51 90 5402 52 10 5402 52 90	Filati di filamenti sintetici continui, non preparati per la vendita al minuto, diversi dai filati non testurizzati, semplici, non torti o torti fino a 50 giri per m	Romania Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Messico Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	100,1 — — — 100,1 499,8 —	42,9 — — — 42,9 214,2 —	— 143 143 143 — — 714

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0410 *(segue)*		5402 59 10 5402 59 90 5402 61 10 5402 61 30 5402 61 90 5402 62 10 5402 62 90 5402 69 10 5402 69 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00					
40.0420	42 (tonnellate)	5401 20 10 5403 10 00 5403 20 10 5403 20 90 ex 5403 32 00 5403 33 90 5403 39 00 5403 41 00 5403 42 00 5403 49 00 ex 5604 20 00	Filati di fibre artificiali; filati di filamenti artificiali, non preparati per la vendita al minuto; diversi dai filati semplici di viscosa, non torti o torti fino a 250 giri per m e filati semplici non testurizzati di acetato di cellulosa	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — —	— — — — — —	14 14 14 14 14 71
40.0430	43 (tonnellate)	5204 20 00 5207 10 10 5207 90 00 5401 10 90 5401 20 90 5406 10 00 5406 20 00 5508 20 90 5511 30 00	Filati di filamenti sintetici o artificiali, filati di fibre artificiali in fiocco, filati di cotone, preparati per la vendita al minuto	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — —	— — — — — —	15 15 15 15 15 73
40.0470	47 (tonnellate)	5106 10 10 5106 10 90 5106 20 11 5106 20 19 5106 20 91 5106 20 99 5108 10 10 5108 10 90	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — —	— — — — — —	3 3 3 3 3 17
40.0480	48 (tonnellate)	5107 10 10 5107 10 90 5107 20 10 5107 20 30 5107 20 51 5107 20 59 5107 20 91 5107 20 99 5108 20 10 5108 20 90	Filati di lana o di peli fini, pettinati, non preparati per la vendita al minuto	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Perù Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — — —	— — — — — — —	12 12 12 12 12 286 57

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0490	49 (tonnellate)	5109 10 10 5109 10 90 5109 90 10 5109 90 90	Filati di lana o di peli fini, preparati per la vendita al minuto	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — —	— — — — — —	5 5 5 5 5 23
40.0500	50 (tonnellate)	5111 11 00 5111 19 10 5111 19 90 5111 20 00 5111 30 10 5111 30 30 5111 30 90 5111 90 10 5111 90 91 5111 90 93 5111 90 99 5112 11 00 5112 19 10 5112 19 90 5112 20 00 5112 30 10 5112 30 30 5112 30 90 5112 90 10 5112 90 91 5112 90 93 5112 90 99	Tessuti di lana o di peli fini	Corea del Sud Cina Hong Kong Macao Romania Uruguay Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	8,4 — — — — — —	3,6 — — — — — —	— 12 12 12 12 286 57
40.0530	53 (tonnellate)	5803 10 00	Tessuti di cotone a punto di garza	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	1
40.0540	54 (tonnellate)	5507 00 00	Fibre artificiali, in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — —	— — — — — —	1 1 1 1 1 7
40.0550	55 (tonnellate)	5506 10 00 5506 20 00 5506 30 00 5506 90 10 5506 90 91 5506 90 99	Fibre sintetiche in fiocco, compresi i cascami, cardati, pettinati od altrimenti preparati per la filatura	Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Romania	— — — — —	— — — — —	11 11 11 11 57

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0560	56 (tonnellate)	5508 10 90 5511 10 00 5511 20 00	Filati di fibre sintetiche in fiocco (compresi i cascami), preparati per la vendita al minuto	Cina	—	—	10
				Hong Kong	—	—	10
				Macao	—	—	10
				Romania	—	—	10
				Corea del Sud	—	—	10
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	50
40.0580	58 (tonnellate)	5701 10 10 5701 10 91 5701 10 93 5701 10 99 5701 90 10 5701 90 90	Tappeti a punti annodati od arrotondati, anche confezionati	Romania	37,8	16,2	—
				Cina	—	—	54
				Hong Kong	—	—	54
				Macao	—	—	54
				Corea del Sud	—	—	54
				India	—	—	3 500
				Pakistan	—	—	3 500
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	269
40.0590	59 (tonnellate)	5702 10 00 5702 31 10 5702 31 30 5702 31 90 5702 32 10 5702 32 90 5702 39 10 5702 41 10 5702 41 90 5702 42 10 5702 42 90 5702 49 10 5702 51 00 5702 52 00 ex 5702 59 00 5702 91 00 5702 92 00 ex 5702 99 00 5703 10 10 5703 10 90 5703 20 11 5703 20 19 5703 20 91 5703 20 99 5703 30 11 5703 30 19 5703 30 51 5703 30 59 5703 30 91 5703 30 99 5703 90 10 ex 5703 90 90 5704 10 00 5704 90 00 5705 00 10 5705 00 31 5705 00 39 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti per pavimenti di materie tessili, diversi da quelli della categoria 58	Cina	—	—	59
				Hong Kong	—	—	59
				Macao	—	—	59
				Romania	—	—	59
				Corea del Sud	—	—	59
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	295

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0600	60 (tonnellate)	5805 00 00	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto di croce, ecc.) anche confezionati	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	—	—	1
40.0610	61 (tonnellate)	ex 5806 10 00 5806 20 00 5806 31 10 5806 31 90 5806 32 10 5806 32 90 ex 5806 39 00 ex 5806 40 00	Nastri, galloni e simili, nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (buldoc), escluse le etichette e gli articoli simili della categoria 62 Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	Cina Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	— — — — —	— — — — —	9 9 9 9 46
40.0620	62 (tonnellate)	5606 00 91 5606 00 99 5804 10 11 5804 10 19 5804 10 90 5804 21 10 5804 21 90 5804 29 10 5804 29 90 5804 30 00 5807 10 10 5807 10 90 5808 10 00 5808 90 00 5810 10 10 5810 10 90 5810 91 10 5810 91 90 5810 92 10 5810 92 90 5810 99 10 5810 99 90	Filati di ciniglia; filati spiralati (diversi dai filati metallizati e dai filati di crine spiralati) Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate; pizzi (a macchina o a mano), in pezza in strisce o in motivi Etiche, scudetti e simili, di materie tessili, non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti Trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri, manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiochetti (pompons) e simili Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Cina Hong Kong Macao Romania Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Corea del Sud	— — — — —	— — — — —	12 12 12 12 58
40.0630	63 (tonnellate)	5906 91 00 ex 6002 10 10 6002 10 90 ex 6002 30 10 6002 30 90 ex 6001 10 00 6002 20 31 6002 43 19	Stoffe a maglia di fibre sintetiche contenenti, in peso, il 5 % o più di filati elastomeri e stoffe a maglia contenenti, in peso, il 5 % o più di fili di gomma Pizzi Rachel e stoffe a peli lunghi di fibre sintetiche	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — —	— — — — — —	6 6 6 6 6 31
40.0650	65 (tonnellate)	5606 00 10 ex 6001 10 00 6001 21 00 6001 22 00 6001 29 10	Stoffe a maglia, diverse dai manufatti delle categorie 38A e 63, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud	— — — — —	— — — — —	32 32 32 32 32

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0650 *(segue)*		6001 91 10 6001 91 30 6001 91 50 6001 91 90 6001 92 10 6001 92 30 6001 92 50 6001 92 90 6001 99 10 ex 6002 10 10 6002 20 10 6002 20 39 6002 20 50 6002 20 70 ex 6002 30 10 6002 41 00 6002 42 10 6002 42 30 6002 42 50 6002 42 90 6002 43 31 6002 43 33 6002 43 35 6002 43 39 6002 43 50 6002 43 91 6002 43 93 6002 43 95 6002 43 99 6002 91 00 6002 92 10 6002 92 30 6002 92 50 6002 92 90 6002 93 31 6002 93 33 6002 93 35 6002 93 39 6002 93 91 6002 93 99		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	158
40.0660	66 (tonnellate)	6301 10 00 6301 20 91 6301 20 99 6301 30 90 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90	Coperte, escluse quelle a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — —	— — — — — —	4 4 4 4 4 22
40.0670	67 (tonnellate)	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10	Accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébés), a maglia; tende, tendine, tende avvolgibili, mantovane, bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, a maglia; coperte a maglia; altri manufatti a maglia, comprese le parti di indumenti o di accessori di abbigliamento	Corea del Sud Hong Kong Macao Romania Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	11,2 11,2 — — —	4,8 4,8 — — —	— — 16 16 81

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0670 *(segue)*		6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 31 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10					
40.0680	68 (tonnellate)	6111 10 90 6111 20 90 6111 30 90 ex 6111 90 00 ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébé), esclusi i guanti per bambini piccoli (bébé) della categorie 10 e 87 e le calze e calzini tessuti della categoria 88	Cina Romania Corea del Sud Macao Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	11,9 11,9 11,9 2,1 —	5,1 5,1 5,1 0,9 —	— — — — 87
40.0690	69 (1 000 pezzi)	6108 11 10 6108 11 90 6108 19 10 6108 19 90	Sottovesti o sottabiti e sottogonne, a maglia, per donna o ragazza	Cina Hong Kong Macao Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Romania e della Corea del Sud	— — — —	— — — —	19 19 19 97
40.0700	70 (1 000 pezzi o paia)	6115 11 00 6115 20 19 6115 93 91	Calze-mutande (dette anche bas-culottes, collants), di fibre tessili sintetiche, in filati semplici di 67 decitex (6,7 tex) Calze per donna di fibre tessili sintetiche	Corea del Sud Cina Hong Kong Macao Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Romania	897,4 — — — —	384,6 — — — —	— 1 282 1 282 1 282 6 410
40.0720	72 (1 000 pezzi)	6112 31 10 6112 31 90 6112 39 10 6112 39 90 6112 41 10 6112 41 90 6112 49 10 6112 49 90 6211 11 00 6211 12 00	Costumi e mutandine da bagno, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Hong	— — — — —	— — — — —	36 36 36 36 180

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0730	73 (1 000 pezzi)	6112 11 00 6112 12 00 6112 19 00	Tute sportive a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Tailandia Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	23,8 23,8 23,8 23,8 23,8 120,4 —	10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 51,6 —	— — — — — — 172
40.0740	74 (1 000 pezzi)	6104 11 00 6104 12 00 6104 13 00 ex 6104 19 00 6104 21 00 6104 22 00 6104 23 00 ex 6104 29 00	Abiti a giacca e completi a maglia, per donna o ragazza, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali esclusi quelli da sci	Cina Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e Macao	— — — —	— — — —	13 13 13 64
40.0750	75 (1 000 pezzi)	6103 11 00 6103 12 00 6103 19 00 6103 21 00 6103 22 00 6103 23 00 6103 29 00	Vestiti e completi a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali, esclusi quelli da sci	Cina Hong Kong Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Macao	— — — — —	— — — — —	2 2 2 2 9
40.0760	76 (tonnellate)	6203 22 10 6203 23 10 6203 29 11 6203 32 10 6203 33 10 6203 39 11 6203 42 11 6203 42 51 6203 43 11 6203 43 31 6203 49 11 6203 49 31 6204 22 10 6204 23 10 6204 29 11 6204 32 10 6204 33 10 6204 39 11 6204 62 11 6204 62 51 6204 63 11 6204 63 31 6204 69 11 6204 69 31 6211 32 10 6211 33 10 6211 42 10 6211 43 10	Indumenti da lavoro, tessuti, per uomo e per ragazzo; grembiuli, camiciotti e altri indumenti da lavoro, diversi da quelli a maglia, per donna o per ragazza	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	6,3 22,4 22,4 22,4 22,4 —	2,7 9,6 9,6 9,6 9,6 —	— — — — — 161

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0770	77 (tonnellate)	ex 6211 20 00	Completi e insiemi da sci, esclusi quelli a maglia	Cina	—	—	9
				Macao	—	—	9
				Romania	—	—	9
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e Corea del Sud	—	—	43
40.0780	78 (tonnellate)	6203 41 30 6203 42 59 6203 43 39 6203 49 39 6204 61 80 6204 61 90 6204 62 59 6204 62 90 6204 63 39 6204 63 90 6204 69 39 6204 69 50 6210 40 00 6210 50 00 6211 31 00 6211 32 90 6211 33 90 6211 41 00 6211 42 90 6211 43 90	Indumenti diversi da quelli a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 29, 68, 72, 76 e 77	Cina	21	9	—
				Macao	21	9	—
				Romania	21	9	—
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e Corea del Sud	—	—	151
40.0830	83 (tonnellate)	6101 10 10 6101 20 10 6101 30 10 6102 10 10 6102 20 10 6102 30 10 6103 31 00 6103 32 00 6103 33 00 ex 6103 39 00 6104 31 00 6104 32 00 6104 33 00 ex 6104 39 00 ex 6112 20 00 6113 00 90 6114 10 00 6114 20 00 6114 30 00	Cappotti, giacche e altri vestiti, compresi i completi e gli insiemi da sci, a maglia, esclusi gli indumenti delle categorie 4, 5, 7, 13, 24, 26, 27, 28, 68, 69, 72, 73, 74, 75	Cina	7,7	3,3	—
				Macao	7,7	3,3	—
				Romania	7,7	3,3	—
				Corea del Sud	7,7	3,3	—
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	57
40.0840	84 (tonnellate)	6214 20 00 6214 30 00 6214 40 00 6214 90 10	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili; esclusi quelli a maglia, di cotone, di lana, di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	—	—	3
				Hong Kong	—	—	3
				Macao	—	—	3
				Corea del Sud	—	—	3
				Romania	—	—	3

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0840 *(segue)*				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	14
40.0850	85 (tonnellate)	6215 20 00 6215 90 00	Cravatte, cravatte a farfalla e fazzoletti a cravatta, esclusi quelli a maglia, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	1
40.0860	86 (1 000 pezzi)	6212 20 00 6212 30 00 6212 90 00	Busti, fascette, guaine, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, anche a maglia	Cina Macao Romania	— — —	— — —	27 27 27
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e Corea del Sud	—	—	133
40.0870	87 (tonnellate)	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00 6216 00 00	Guanti, esclusi quelli a maglia	Macao Romania Corea del Sud	— — —	— — —	7 7 7
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong e della Cina	—	—	35
40.0880	88 (tonnellate)	ex 6209 10 00 ex 6209 20 00 ex 6209 30 00 ex 6209 90 00	Calze, calzini, esclusi quelli a maglia, altri accessori di abbigliamento, diversi da quelli per bambini piccoli (bébé), esclusi quelli a maglia	Cina Macao Romania Corea del Sud	— — — —	— — — —	2 2 2 2
		6217 10 00 6217 90 00		Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato I ad esclusione di Hong Kong	—	—	8
40.0900	90 (tonnellate)	5607 41 00 5607 49 11 5607 49 19 5607 49 90 5607 50 11 5607 50 19 5607 50 30 5607 50 90	Spago, corde e funi, intrecciati o no, di fibre tessili sintetiche	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud	— — — — —	— — — — —	14 14 14 14 14
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	72

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0910	91 (tonnellate)	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende	Cina Hong Kong Macao Romania Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Corea del Sud	— — — — —	— — — — —	13 13 13 13 66
40.0930	93 (tonnellate)	ex 6305 20 00 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio di tessuti diversi da quelli fabbricati con lamette o forme simili di polietilene o di polipropilene	Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	— — — — —	— — — — —	5 5 5 5 27
40.0940	94 (tonnellate)	5601 10 10 5601 10 90 5601 21 10 5601 21 90 5601 22 10 5601 22 91 5601 22 99 5601 29 00 5601 30 00	Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte: fibre tessili di larghezza non superiore a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — —	— — — — — —	17 17 17 17 17 87
40.0950	95 (tonnellate)	5602 10 19 5602 10 31 5602 10 39 5602 10 90 5602 21 00 5602 29 90 5602 90 00 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 10 6307 90 91	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati, esclusi quelli per ricoprire i pavimenti	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — —	— — — — — —	12 12 12 12 12 59
40.0960	96 (tonnellate)	5603 00 10 5603 00 91 5603 00 93 5603 00 95 5603 00 99 ex 5807 90 10 ex 5905 00 70 6210 10 91 6210 10 99 ex 6301 40 90 ex 6301 90 90 6302 22 10 6302 32 10 6302 53 10 6302 93 10	Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — —	— — — — — —	74 74 74 74 74 369

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.0960 *(segue)*		6303 92 10 6303 99 10 ex 6304 19 90 ex 6304 93 00 ex 6304 99 00 ex 6305 39 00 6307 10 30 ex 6307 90 99					
40.0970	97 (tonnellate)	5608 11 11 5608 11 19 5608 11 91 5608 11 99 5608 19 11 5608 19 19 5608 19 31 5608 19 39 5608 19 91 5608 19 99 5608 90 00	Reti ottenute con l'impiego di spago, corde e funi, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde	Cina Hong Kong Macao Romania Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Corea del Sud	— — — — —	— — — — —	4 4 4 4 21
40.0980	98 (tonnellate)	5609 00 00 5905 00 10	Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria 97	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — —	— — — — — —	3 3 3 3 3 13
40.0990	99 (tonnellate)	5901 10 00 5901 90 00	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi usati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi usati per cappelleria	Romania Cina Hong Kong Macao Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	9,8 — — — — —	4,2 — — — — —	— 14 14 14 14 71
		5904 10 00 5904 91 10 5904 91 90 5904 92 00	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti per pavimenti, costituiti da una spalmatura o da un rivestimento applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati				
		5906 10 10 5906 10 90 5906 99 10 5906 99 90	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, esclusi quelli per pneumatici				
		5907 00 00	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100				
40.1000	100 (tonnellate)	5903 10 10 5903 10 90 5903 20 10 5903 20 90 5903 90 10 5903 90 91 5903 90 99	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — —	— — — — — —	26 26 26 26 26 131

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.1010	101 (tonnellate)	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, diversi da quelli di fibre sintetiche	Cina	—	—	2
				Hong Kong	—	—	2
				Macao	—	—	2
				Romania	—	—	2
				Corea del Sud	—	—	2
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	8
40.1090	109 (tonnellate)	6306 11 00 6306 12 00 6306 19 00 6306 31 00 6306 39 00	Copertoni, vele per imbarcazioni e tende per l'esterno	Cina	—	—	3
				Macao	—	—	3
				Romania	—	—	3
				Corea del Sud	—	—	3
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione di Hong Kong	—	—	12
40.1100	110 (tonnellate)	6306 41 00 6306 49 00	Materassi pneumatici, tessuti	Hong Kong	—	—	13
				Macao	—	—	13
				Romania	—	—	13
				Corea del Sud	—	—	13
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	—	—	65
40.1110	111 (tonnellate)	6306 91 00 6306 99 00	Oggetti da campeggio, tessuti, diversi da quelli dei materassi pneumatici e dalle tende	Corea del Sud	0,7	0,3	—
				Hong Kong	—	—	1
				Macao	—	—	1
				Romania	—	—	1
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	—	—	4
40.1120	112 (tonnellate)	6307 20 00 ex 6307 90 99	Altri manufatti confezionati di tessuti, esclusi quelli delle categorie 113 e 114	Cina	—	—	6
				Hong Kong	—	—	6
				Macao	—	—	6
				Romania	—	—	6
				Corea del Sud	—	—	6
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	—	—	31
40.1130	113 (tonnellate)	6307 10 90	Strofinacci, anche scamosciati, esclusi quelli a maglia	Hong Kong	—	—	5
				Macao	—	—	5
				Romania	—	—	5
				Corea del Sud	—	—	5
				Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV ad esclusione della Cina	—	—	25

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
40.1140	114 (tonnellate)	5902 10 10 5902 10 90 5902 20 10 5902 20 90 5902 90 10 5902 90 90 5908 00 00 5909 00 10 5909 00 90 5910 00 00 5911 10 00 ex 5911 20 00 5911 31 11 5911 31 19 5911 31 90 5911 32 10 5911 32 90 5911 40 00 5911 90 10 5911 90 90	Tessuti e manufatti per usi tecnici	Cina Hong Kong Macao Romania Corea del Sud Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato IV	— — — — — —	— — — — — —	12 12 12 12 12 60

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti tessili che formano oggetto degli importi fissi a dazio zero o massimali tariffari comunitari, nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate in favore di taluni paesi e territori in via di sviluppo (a)

Numero d'ordine	Categoria	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi e territori beneficiari	Importi fissi a dazio nullo	Massimali tariffari
					(tonnellate)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.1150	115	5306 10 11 5306 10 19 5306 10 31 5306 10 39 5306 10 50 5306 10 90 5306 20 11 5306 20 19 5306 20 90 5308 90 11 5308 90 13 5308 90 19	Filati di lino o di ramiè	Brasile Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato V	50 —	— 99
42.1170	117	5309 11 11 5309 11 19 5309 11 90 5309 19 10 5309 19 90 5309 21 10 5309 21 90 5309 29 10 5309 29 90 5311 00 10 5803 90 90 5905 00 31 5905 00 39	Tessuti di lino o di ramiè	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	31
42.1180	118	6302 29 10 6302 39 10 6302 39 30 6302 52 00 ex 6302 59 00 6302 92 00 ex 6302 99 00	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, di lino o di ramiè, esclusa quella a maglia	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	14
42.1200	120	ex 6303 99 90 6304 19 30 ex 6304 99 00	Tendine, tende e tende avvolgibili; mantovane e bordi da letto e altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli a maglia, di lino o di ramiè	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	3
42.1210	121	ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di lino o di ramiè	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	25

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.
Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.1220	122	ex 6305 90 00	Sacchi e sacchetti da imballaggio, usati, di lino, esclusi quelli a maglia	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	22
42.1230	123	5801 90 10 ex 5801 90 90 ex 6214 90 90	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, tessuti di lino o di ramiè, diversi dai manufatti delle voci 5802 o 5806; scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, di lino o di ramiè, esclusi quelli a maglia	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	1
42.1240	124	5501 10 00 5501 20 00 5501 30 00 5501 90 00 5503 10 11 5503 10 19 5503 10 90 5503 20 00 5503 30 00 5503 40 00 5503 90 10 5503 90 90 5505 10 10 5505 10 30 5505 10 50 5505 10 70 5505 10 90	Fibre tessili sintetiche	Messico Romania Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato V	1 941 1 941 —	— — 1 941
42.1251	125 A	5402 41 10 5402 41 30 5402 41 90 5402 42 00 5402 43 10 5402 43 90	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, diversi da quelli della categoria 41	Corea del Sud Messico Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato V	431 431 —	— — 431
42.1256	125 B	5404 10 10 5404 10 90 5404 90 11 5404 90 19 5404 90 90 ex 5604 20 00 ex 5604 90 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) ed imitazioni del catgut di materie tessili sintetiche ed artificiali — di materie tessili sintetiche: — — Monofilamenti — — Altri	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	260
42.1260	126	5502 00 10 5502 00 90 5404 10 00 5504 90 00 5505 20 00	Fibre artificiali (in fiocco)	Romania Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato V	1 620 —	— 1 620

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.1271	127 A	5403 31 00 ex 5403 32 00 5403 33 10	Filati di filamenti artificiali (diversi dai filati per cucire) non condizionati per la vendita al minuto; diversi dai filati della categoria 42	Brasile Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato V	67 —	— 134
42.1275	127 B	5405 00 00 ex 5604 90 00	Monofilamenti, lamelle (paglia artificiale e materie simili) e imitazioni del catgut di materie rigenerate	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	18
42.1290	129	5110 00 00	Filati di peli grossolani o di crine	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	2
42.1301	130 A	5004 00 10 5004 00 90 5006 00 10	Filati di seta, diversi dai filati di cascami di seta Pelo di Messina (crine di Firenze)	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	12
42.1305	130 B	5005 00 10 5005 00 90 5006 00 90 ex 5604 90 00	Filati di seta, diversi da quelli della categoria 130 A	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	34
42.1310	131	5308 90 90	Filati di altre fibre tessili vegetali	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	6
42.1320	132	5308 30 00	Filati di carta	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	8
42.1330	133	5308 20 10 5308 20 90	Filati di canapa e di altre fibre tessili vegetali	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	69
42.1340	134	5605 00 00	Filati metallici	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	23
42.1350	135	5113 00 00	Tessuti di peli grossolani o di crine	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	1
42.1360	136	5007 10 00 5007 20 10 5007 20 21 5007 20 31 5007 20 39 5007 20 41 5007 20 51 5007 20 59 5007 20 61 5007 20 69 5007 20 71 5007 90 10 5007 90 30	Tessuti di seta	Cina Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato V	115 —	— 115

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.1360 *(segue)*		5007 90 30 5007 90 50 5007 90 90 5803 90 10 ex 5905 00 90 ex 5911 20 00				
42.1370	137	ex 5801 90 90 ex 5806 10 00	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, diversi dai manufatti delle voci 5508 e 5805, di seta o di cascami di seta Tessuti di seta, di cascami di seta	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	1
42.1380	138	5311 00 90 ex 5905 00 90	Tessuti di fibre tessili vegetali diversi da quelli di lino, iuta o di altre fibre tessili liberiane Tessuti di filati di carta	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	15
42.1390	139	5809 00 00	Tessuti di fili di metallo o di filati tessili metallizzati	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	2
42.1400	140	ex 6001 10 00 6001 29 90 6001 99 90 6002 20 90 6002 49 00 6002 99 00	Stoffe a maglia di materie tessili diverse dal cotone, dalla lana e dalle fibre artificiali o sintetiche	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	3
42.1410	141	ex 6301 90 90	Coperte di materie tessili diverse dal cotone, dalla lana e dalle fibre tessili sintetiche o artificiali	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	4
42.1420	142	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00 ex 5705 00 90	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di sisal, di altre fibre della famiglia delle agavi o della canapa di Manila	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	54
42.1440	144	5602 10 35 5602 29 10	Feltri di peli grossolani	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	1
42.1450	145	5607 30 00 ex 5607 90 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati — di abaca (canapa di Manila o «Musa textilis Nee») o di altre fibre (di foglie) dure o di canapa	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	115
42.1461	146 A	ex 5607 21 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati — Spago per legare, per macchine agricole, in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi	Brasile Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato V	59 —	— 234

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.1465	146 B	ex 5607 21 00 5607 29 10 5607 29 90	Spago, corde e funi, anche intrecciati — in sisal e altre fibre della famiglia delle agavi, diverse dai prodotti della categoria 146 A	Brasile Ciascuno degli altri beneficiari indicati nell'allegato V	9 —	— 18
42.1520	152	5602 10 11	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati Feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma rettangolare Feltri all'ago, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5703, non impregnati né spalmati e non destinati a ricoprire i pavimenti	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	4
42.1560	156	6106 90 30 ex 6110 90 90	Camicette, pullovers di seta o di cascami di seta, per donna, per ragazza o per bambini	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	4
42.1570	157	6101 90 10 6101 90 90 6102 90 10 6102 90 90 ex 6103 39 00 6103 49 99 ex 6104 19 00 ex 6104 29 00 ex 6104 39 00 6104 49 00 6104 69 99 6105 90 50 6105 90 90 6106 90 90 ex 6107 99 00 6108 99 90 6109 90 90 6110 90 10 ex 6110 90 90 6111 90 00 ex 6112 20 00 6114 90 00	Indumenti a maglia diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e della categoria 156	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	14
42.1590	159	6204 49 10 6206 10 00 6214 10 00 6215 10 00	Abiti, camicette, camicette-bluse e bluse di seta o di cascami di seta, in tessuto Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: — di seta o di cascami di seta Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe cravatte — di seta o di cascami di seta	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	37

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
42.1600	160	6213 10 00	Fazzoletti da naso o da taschino — di seta o di cascami di seta	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	1
42.1610	161	6201 19 00 6201 99 00 6202 19 00 6202 99 00 6203 19 90 6203 29 90 6203 39 90 6203 49 90 6204 19 90 6204 29 90 6204 39 90 6204 49 90 6204 59 90 6204 69 90 6205 90 10 6205 90 90 6206 90 10 6206 90 90 ex 6211 20 00 6211 39 00 6211 49 00 ex 6214 90 90	Indumenti esterni diversi da quelli a maglia, diversi da quelli delle categorie da 1 a 123 e da quelli della categoria 159	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	70
42.2200	220	6309 00 00	Indumenti usati	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	981
42.2300	230	5604 10 00	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	23
42.2400	240	ex 5801 90 90 ex 5811 00 00 ex 6002 10 10 ex 6022 30 10 ex 6304 19 90 ex 6304 99 00 ex 6305 90 00 ex 6308 90 00	Altri prodotti tessili, diversi da quelli delle categorie da 1 a 230	Ciascuno dei beneficiari indicati nell'allegato V	—	1

ALLEGATO III

Lista dei prodotti manifatturati di iuta e di cocco contemplati nell'articolo 1 (a)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Paesi beneficiari
(1)	(2)	(3)	(4)
47.0010	5307	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	India, Tailandia e paesi indicati nell'allegato VI
47.0020	5310 10 10 5310 10 90 5310 90 00 5905 00 50	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 — — di larghezza inferiore o uguale a 150 cm, greggi — — di larghezza superiore a 150 cm, greggi — altri	India, Tailandia e paesi indicati nell'allegato VI
47.0030	5702 5702 20 00	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di materie tessili, tessuti, non «tufted» né «floccati», anche confezionati, compresi i tappeti detti «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano — Rivestimenti del suolo, di cocco	India, Sri Lanka e paesi indicati nell'allegato VI
47.0040	ex 5703 90 90	— — Tappeti tufted di iuta o d'altre fibre tessili liberiane della voce 5303	India, Tailandia e paesi indicati nell'allegato VI
47.0050	ex 5702 39 90 ex 5702 49 90 ex 5702 59 00 ex 5702 99 00	— Tappeti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	India, Tailandia e paesi indicati nell'allegato VI
47.0060	ex 5806 39 00 ex 5806 40 00	Nastri, galloni e simili e nastri senza trama, di fili o di fibre, parallelizzati ed incollati (bolducs) di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, diversi dalle merci della voce 5807	India, Tailandia e paesi indicati nell'allegato V
47.0070	5607 10 00	Spago, corde e funi, anche intrecciati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	India, Tailandia e paesi indicati nell'allegato VI
47.0080	6305 10 90	Sacchi e sacchetti da imballaggio — di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 — — altri, diversi da quelli usati	India, Tailandia e paesi indicati nell'allegato VI

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC.
Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente

ALLEGATO IV

Lista dei paesi e territori di cui all'allegato I, colonna 5

Argentina
Bolivia
Brasile
Cile
Cina
Colombia
Corea del Sud
Costarica
Ecuador
Filippine
Guatemala
Honduras
Hong Kong
India
Indonesia
Iran
Macao
Malaysia
Messico
Nicaragua
Pakistan
Paraguay
Perù
Romania
Singapore
Sri Lanka
Tailandia
Uruguay
Venezuela

ALLEGATO V

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate (1)

A. PAESI INDIPENDENTI

048 Iugoslavia
066 Romania
204 Marocco
208 Algeria
212 Tunisia
216 Libia
220 Egitto
224 Sudan (2)
228 Mauritania (2)
232 Mali (2)
236 Burkina Faso (2)
240 Niger (2)
244 Ciad (2)
247 Repubblica del Capo Verde (2)
248 Senegal
252 Gambia (2)
257 Guinea-Bissau (2)
260 Guinea (2)
264 Sierra Leone (2)
268 Liberia
272 Costa d'Avorio
276 Gana
280 Togo (2)
284 Benin (2)
288 Nigeria
302 Camerun
306 Repubblica Centrafricana (2)
310 Guinea equatoriale (2)
311 São Tomé e Príncipe (2)
314 Gabon
318 Congo
322 Zaire
324 Ruanda (2)
328 Burundi (2)
330 Angola
334 Etiopia (2)
338 Gibuti (2)
342 Somalia (2)
346 Kenia
350 Uganda (2)
352 Tanzania (2)
355 Seicelle e dipendenze (2)
366 Mozambico
370 Madagascar
373 Maurizio
375 Comore (2)
378 Zambia
382 Zimbabwe
386 Malawi (2)
391 Botswana (2)
393 Swaziland
395 Lesotho (2)
412 Messico
416 Guatemala
421 Belize
424 Honduras
428 El Salvador
432 Nicaragua
436 Costarica
442 Panama
448 Cuba
449 San Cristoforo e Nevis
452 Haiti (2)
453 Bahamas
456 Repubblica dominicana
459 Antigua e Barbuda
460 Dominica
464 Giamaica
465 Santa Lucia
467 San Vincenzo
469 Barbados
472 Trinidad e Tobago
473 Grenada
480 Colombia
484 Venezuela
488 Guiana
492 Suriname
500 Ecuador
504 Perù
508 Brasile
512 Cile
516 Bolivia
520 Paraguay
524 Uruguay
528 Argentina
600 Cipro
604 Libano
608 Siria
612 Irak
616 Iran
628 Giordania
632 Arabia Saudita
636 Kuwait
640 Bahrain
644 Qatar
647 Emirati arabi uniti
649 Oman
652 Yemen del Nord (2)
656 Yemen del Sud (2)
660 Afganistan (2)
662 Pakistan
664 India
666 Bangladesh (2)
667 Maldive (2)
669 Sri Lanka
672 Nepal (2)
675 Butan (2)
676 Birmania (2)
680 Tailandia
684 Laos (2)
690 Vietnam
696 Cambogia
700 Indonesia
701 Malaysia
703 Brunei Darussalam
706 Singapore
708 Filippine
720 Cina
728 Corea del Sud
801 Papuasia-Nuova Guinea
803 Nauru
806 Isole Salomone
807 Tuvalu (2)
812 Kiribati (2)
815 Figi
816 Vanuatu
817 Tonga (2)
819 Samoa occidentali (2)

(1) Il numero di codice che precede la denominazione di ciascun paese e territorio beneficiario è quello della geonomenclatura [Regolamento (CEE) n. 3639/86 (GU n. L 336 del 29. 11. 1986, pag. 46)].
(2) Questo paese è anche elencato nell'allegato VI.

B. PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

044 Gibilterra
329 Sant'Elena e dipendenze
357 Territori britannici dell'Oceano Indiano
377 Mayotte
406 Groenlandia
408 Saint Pierre e Miquelon
413 Bermude
446 Anguilla
454 Isole Turks e Caicos
457 Isole Vergini degli Stati Uniti
461 Isole Vergini britanniche e Montserrat
463 Isole Cayman
474 Aruba
478 Antille olandesi
529 Isole Falkland e dipendenze
740 Hong Kong
743 Macao
802 Oceania australiana (isola Christmas, isole Cocos (Keeling), isole Heard e McDonald, isola Norfolk)
808 Oceania americana (1)
809 Nuova Caledonia e dipendenze
811 Isole Wallis e Futuna
813 Isole Pitcairn
814 Oceania neozelandese (isole Cook, isola di Niue, isole Tokelau)
822 Polinesia francese
890 Regioni polari (Terre australi ed antartiche francesi, Territorio antartico australiano, Territorio antartico britannico).

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati successivamente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

---

(1) L'Oceania americana comprende: Guam, Samoa americane (compresa l'isola Swains), isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.

ALLEGATO VI

Elenco dei meno progrediti fra i paesi in via di sviluppo

224 Sudan
228 Mauritania
232 Mali
236 Burkina Faso
240 Niger
244 Ciad
247 Repubblica del Capo Verde
252 Gambia
257 Guinea-Bissau
260 Guinea
264 Sierra Leone
280 Togo
284 Benin
306 Repubblica Centrafricana
310 Guinea equatoriale
311 São Tomé e Príncipe
324 Ruanda
328 Burundi
334 Etiopia
338 Gibuti
342 Somalia
350 Uganda
352 Tanzania
355 Seicelle e dipendenze
375 Comore
386 Malawi
391 Botswana
395 Lesotho
452 Haiti
652 Yemen del Nord
656 Yemen del Sud
660 Afganistan
666 Bangladesh
667 Maldive
672 Nepal
675 Butan
676 Birmania
684 Laos
807 Tuvalu
812 Kiribati
817 Tonga
819 Samoa occidentali